

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Miralla Inversiones / CRU**(Causa T-685/17)**

(2017/C 424/73)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Miralla Inversiones, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1.- Sulla base della rappresentanza che certifico, accogliere tale ricorso e considerare presentato il ricorso di annullamento avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, relativa alla risoluzione del Banco Popular, nonché avverso la valutazione su cui essa si basa: una volta effettuate le opportune verifiche, dichiarare ricevibile il ricorso e avviare il procedimento di cui agli articoli 120 e segg. del regolamento di procedura della Corte di giustizia;
- 2.- secondo quanto richiesto nel ricorso, ordinare al CRU di fornire quanto prima la valutazione provvisoria effettuata da DELOITTE ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014, al fine di poter esercitare in modo adeguato il diritto di difesa; una volta fornita la suddetta valutazione, il Tribunale stabilisca un periodo determinato per poterla analizzare ed esaminare in dettaglio, affinché ci si possa opporre in fase di replica;
- 3.- nell'ipotesi in cui non si dovesse accogliere quanto richiesto nel punto precedente e il procedimento continuasse, pronunciare una sentenza che dichiari contraria al diritto europeo la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, relativa alla risoluzione del Banco Popular, nonché la valutazione su cui essa si basa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros e Medicina Asturiana / CRU**(Causa T-686/17)**

(2017/C 424/74)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Spagna) e Medicina Asturiana, SA (Oviedo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dai ricorrenti, derivante dall'insieme delle sue azioni ed omissioni che li hanno privati delle obbligazioni e dei titoli del Banco Popular Español, S.A. di cui erano proprietari;
- condannare il Comitato a pagare l'importo di EUR 1 850 000, a titolo di risarcimento del danno subito (l'«importo esigibile»), maggiorato degli interessi maturati non pagati sulle obbligazioni fino alla data di restituzione ai ricorrenti;
- aumentare l'importo esigibile mediante interessi compensativi a partire dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che definisce il presente ricorso;
- aumentare l'importo esigibile con gli interessi di mora corrispondenti dalla data di pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale dell'importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2017 — Italia/Commissione

(Causa T-695/17)

(2017/C 424/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il bando di concorsi generali — EPSO/AD/343/17 — Traduttori (AD 5) de lingua tedesca (DE) — EPSO/AD/344/17 — Traduttori (AD 5) de lingua francese (FR) — EPSO/AD/345/17 — Traduttori (AD 5) de lingua italiana (IT) — EPSO/AD/346/17 — Traduttori (AD 5) di lingua neerlandese (NL), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 luglio 2017, numero C 224 A.
- Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264, 266 TFUE.

- La Commissione ha violato l'autorità della sentenza della Corte in causa C-66/10 P e della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 in cause T-124/13 e T-191/13, , che dichiara illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese, tedesco, le lingue che i concorrenti ai concorsi generali dell'Unione possono indicare come lingua 2.